



Roma, 20/06/2022

Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202200007514/A.G.  
Oggetto: Ordinanza 15 giugno 2022 e D.L. 68/2022 – utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Circolare n. 13782

SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Ordinanza 15 giugno 2022 e D.L. 68/2022:  
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie***

Si informa che il Ministero della Salute, con ordinanza 15 giugno 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.6.2022, ha prorogato fino al 22 giugno 2022 l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per:

- l'accesso ai mezzi di trasporto indicati nell'[ordinanza](#);
- i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali; il predetto obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Dal 16 giugno cessa inoltre di produrre effetti [l'Ordinanza del Ministero](#) della salute che raccomandava l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico (cfr. circolare federale n. [13681 del 29.4.2022](#)).

Si segnala, inoltre, che il Consiglio dei ministri, in data 15 giugno 2021, ha approvato un decreto- legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.6.2022 e in vigore dalla medesima data ([D.L. 68/2022](#)), che, all'art. 11, proroga fino al 30 settembre 2022 l'obbligo dell'uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(On. Dr. Andrea Mandelli)